PILLOLA FISCALE N. 22/2024

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO EX. ART. 56 D. LGS. 14/2019 CONFERMATA LA DETASSAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 222/2024

- Con la risposta all'Interpello in esame l'Agenzia delle Entrate (AE) si esprime in merito all'applicabilità del regime fiscale di favore di cui all'art. 88, comma 4-ter, del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) alle sopravvenienze attive derivanti da riduzioni dei debiti in attuazione di piani attestati di risanamento ex art. 56, D. Lgs. 14/2019.
- Come noto, il citato art. 88, comma 4-ter del TUIR, al fine di riconoscere un beneficio fiscale a quei soggetti che versano in stato di difficoltà e che affrontano procedure di risanamento di imprese in crisi, tra cui il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto 267/1942, pubblicato nel Registro Imprese, stabilisce che la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede: a) le perdite fiscali pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell'80%), b) la deduzione di periodo e l'eccedenza pregressa ACE, c) gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati indeducibili ex art. 96, comma 4, del TUIR.
- L'AE rammenta in via preliminare che i nuovi piani attestati di risanamento disciplinati nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019) perseguono la stessa ratio di quelli di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. 267/1942, in quanto pur sempre rivolti all'imprenditore in stato di crisi o d'insolvenza che intende risanare la propria posizione debitoria allo scopo di proseguire l'attività, salvo prevedere una più compiuta disciplina in merito al piano attestato di risanamento con riferimento sia ai requisiti del soggetto che lo attua sia in merito al contenuto del piano.
- Pertanto, conclude l'AE, ove il contribuente pubblichi nel Registro delle Imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dall'art. 56 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la sopravvenienza attiva derivante dall'attuazione del piano può beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al citato art. 88, comma 4-ter del TUIR.





Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili & Partners









